



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico-finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali

ALRO UFFICIALE DI ATENEO
REPERTORIO N. 829/2015
PROT. N. 21601
DEL 7. 10. 2015

Decreto n. 958/2015 - Prot. n. 21579 dd 07/10/2015

Anno 2015 tit. I cl. 3 fasc. 2.2. All. 0

Oggetto: Regolamento sul dottorato di ricerca: rettifica all'articolo 16

IL RETTORE

Richiamato il decreto rettorale dell'8 luglio 2013, n. 834 relativo all'emanazione del "Regolamento sul dottorato di ricerca" e s.m.i.;

Preso atto che in sede di redazione tecnico-formale si è verificato un refuso all'articolo 16 del "Regolamento sul dottorato di ricerca", posto in allegato al decreto rettorale citato, con l'indicazione di due commi con il numero 2;

Ravvisata la necessità di provvedere alla rettifica dell'articolo 16

DECRETA

art. 1 – di rettificare il "Regolamento sul dottorato di ricerca" come segue:
l'articolo 16 è così rinumerato:

1. *Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al D.M. 12 luglio 2007.*
2. *Il Collegio dei docenti può inoltre concedere, su richiesta motivata del dottorando, una sospensione della frequenza per comprovate ragioni, quali, ad esempio:*
 - a) *servizio militare obbligatorio;*
 - b) *gravi motivi di salute;*
 - c) *frequenza del Tirocinio Formativo Attivo (TFA);*
 - d) *gravi motivi di famiglia;*
 - e) *congedo parentale di cui al D.Lgs 151/2001, art. 32;*
3. *Il periodo corrispondente alla sospensione della frequenza dovrà essere recuperato alla fine del ciclo.*

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico-finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali

4. *Il dottorando mantiene i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del Corso.*
5. *Se i periodi di sospensione all'interno di un anno accademico sono superiori a 6 mesi, il dottorando dovrà iscriversi nuovamente allo stesso anno.*
6. *Fatto salvo quanto previsto al comma 1, i periodi di sospensione della frequenza del Corso di dottorato non potranno superare cumulativamente i dodici mesi.*

art. 2 – di stabilire che la rettifica all'articolo 16, del "Regolamento sul dottorato di ricerca" entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo del presente provvedimento.

art. 3 – di incaricare l'Ufficio Dottorati di ricerca e l'Ufficio Affari generali, per le parti di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Trieste, 6 OTT. 2015

Il Rettore
Prof. Maurizio Fermeglia

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti